



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 28 aprile 2020

AGENDA DEI LAVORI DEL 5 E DEL 6 MAGGIO 2020*

1. *41 bis*: la Cassazione censura il divieto di scambio di oggetti tra detenuti dello “stesso gruppo di socialità”
2. È legittimo il raddoppio del “contributo unificato” in caso di impugnazione respinta o inammissibile?
3. Sottrazione di minore all'estero: dubbi della Cassazione sulla legittimità della sospensione automatica della responsabilità genitoriale
4. Successioni e donazioni: è legittimo escludere il coniuge dai benefici fiscali previsti per i soli discendenti in caso di trasferimento d'azienda?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 5 maggio e nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 28 aprile 2020

*A seguito del Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020 sullo svolgimento delle attività della Corte fino al 30 giugno 2020, il comunicato stampa “Agenda dei lavori” torna ad essere inviato con la consueta periodicità.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 27 aprile 2020

UDIENZA PUBBLICA 5 MAGGIO 2020

ARTICOLO 41-BIS DELLA LEGGE N. 354 DEL 1975 - DIVIETO DI SCAMBIO DI OGGETTI TRA DETENUTI DELLO STESSO GRUPPO DI SOCIALITÀ

Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Adozione di tutte le misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità .

(R.O. 222 e 223/2019)

***Le questioni sollevate con r.o. 222 e 223/2019 passano direttamente in decisione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), del punto 1) del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020.**

La Corte di cassazione, con due ordinanze di analogo tenore, solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-*quater*, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

La Corte rimettente, anzitutto, ricorda che la disposizione censurata prevede, testualmente, l'adozione di «tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi».

Il giudice rimettente ricorda, poi, l'interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi, soprattutto in considerazione dell'inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, che le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi.

Ciò posto, il rimettente, affermando di condividere tale interpretazione, ritiene che il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità determinerebbe, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti in regime ordinario. Tale divieto, soggiunge il rimettente a supporto della sua tesi, avrebbe esclusivamente portata afflittiva, non potendo ritenersi funzionale a rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i detenuti che appartengono a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in libertà. Proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo di socialità, infatti, secondo il giudice, consentirebbe a monte lo scambio di qualunque contenuto informativo. Ad avviso del rimettente il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità sarebbe in contrasto anche con il principio della finalità rieducativa della pena, enunciato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto impedirebbe anche quelle forme “minime” di socialità che si estrinsecano nello scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilità o di generi alimentari



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

tra persone che si frequentano “senza filtri” ogni giorno e in una prospettiva di normalità di rapporti interpersonali.

Norma censurata

L. 26 luglio 1975, n. 354.

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 41-bis - Situazioni di emergenza.

(omissis)

2-*quater*. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

(omissis)

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 5 MAGGIO 2020

RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE IMPUGNAZIONI RESPINTE O DICHIARATE INAMMISSIBILI O IMPROCEDIBILI

Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Importi dovuti - Obbligo per chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.

(R.O. 186/2019)

*** Le questioni sollevate con r.o. 186/2019 passano direttamente in decisione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi della lettera c), del punto 1) del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020.**

La Commissione tributaria provinciale di Genova solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)) che dispone, nel caso di impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, che la parte proponente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Il rimettente premette che la natura del raddoppio del contributo unificato sarebbe controversa oscillando, nella ricostruzione giurisprudenziale, tra l'attribuzione di un carattere latamente sanzionatorio e il riconoscimento della natura tributaria della prestazione imposta. Per la Commissione tributaria il raddoppio del contributo unificato risulterebbe, in ogni caso, in contrasto con la Costituzione. In particolare, ove al raddoppio del contributo unificato



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

venisse attribuita natura sanzionatoria, per il giudice *a quo*, si configurerebbe un contrasto con gli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione trattandosi di una misura sanzionatoria non conforme ai principi di tipicità e determinatezza, applicata automaticamente, senza distinzione tra le cause di soccombenza e tra difese pretestuose o legittime, avente l'effetto di sanzionare irragionevolmente e indiscriminatamente chiunque abbia esercitato il diritto di difesa e abbia perso l'impugnazione proposta, discriminando maggiormente, nell'esercizio del diritto di difesa, i meno abbienti. L'irragionevolezza della previsione viene sottolineata, ulteriormente, con riguardo al ricorso in Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Ove al raddoppio del contributo unificato venisse, invece, attribuita natura esclusivamente tributaria, secondo il rimettente sussisterebbero comunque dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24, 53 e 111 della Costituzione. In tal caso, a suo parere, la prestazione imposta non sarebbe commisurata al servizio-giustizia (quanto piuttosto all'esito del giudizio), né alle condizioni economiche dell'interessato e ciò contrasterebbe con il principio della capacità contributiva. Il rimettente sostiene, anche con riguardo a questa differente natura dell'obbligazione, la contrarietà della disposizione censurata al principio di ragionevolezza, al diritto di difesa e all'ammissibilità del ricorso in Cassazione.

Norma censurata

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

Art. 13 - Importi.

(omissis)

1-*quater*. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 6 MAGGIO 2020

SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE ALL'ESTERO E SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Reati e pene - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero – Pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di condanna per tali fatti commessi dal genitore in danno del figlio minore - Denunciata applicazione automatica e per un periodo predeterminato della pena accessoria.

(R.O. 209/2019)

La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale degli articoli 34 e 574-*bis* del codice penale nella parte in cui impongono che alla condanna per il delitto di sottrazione e di trattenimento di minore commesso dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le censure sono incentrate sull'applicazione automatica della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dal terzo comma dell'articolo 574-*bis* del codice penale, nel caso in cui il delitto sia stato commesso da un genitore in danno del figlio minore nonché sulla determinazione, parimenti



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

automatica, della misura della sospensione per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, nel caso di delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 34 del codice penale.

Ad avviso del giudice rimettente l'automaticità dell'applicazione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale si pone in contrasto con gli articoli 2, 30, 31 e 10 della Costituzione, in relazione agli articoli 3, primo comma, e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, in quanto impedirebbero al giudice di poter effettuare qualsiasi forma di bilanciamento dell'interesse dello Stato all'esercizio della potestà punitiva, verso il genitore, con l'interesse del minore di crescere con i genitori e di essere educato da questi, salvo che ciò comporti un grave pregiudizio. Il giudice rimettente denuncia, inoltre, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ritenendo che il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero non comporti una presunzione assoluta di pregiudizio per gli interessi morali e materiali del minore, e che, quindi, sarebbe ragionevole, afferma il rimettente, che sia il giudice a poter valutare, in relazione al caso concreto, la idoneità del genitore all'esercizio della responsabilità genitoriale. La Corte di cassazione, infine, denuncia la violazione dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando al riguardo, che nei casi in cui il delitto in questione sia stato motivato dalla finalità di preservare i figli da pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall'altro genitore, il condannato non potrebbe ricevere una rieducazione dalla sospensione della propria responsabilità genitoriale.

La Corte di cassazione censura gli articoli 34, secondo comma, e 574-bis, terzo comma, del codice penale anche nella parte in cui impongono che alla condanna per il delitto di sottrazione e di trattenimento di minore all'estero commesso dal genitore in danno del figlio minore consegua la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, denunciando, sotto tale profilo, il contrasto della previsione di una durata fissa della pena accessoria con il principio di proporzionalità e di individualizzazione delle pene.

Norme censurate

CODICE PENALE

Art. 34. Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa.

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

Art. 574-bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

CAMERA DI CONSIGLIO 6 MAGGIO 2020

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI APPLICATA AI TRASFERIMENTI DI AZIENDE EFFETTUATI A FAVORE DEL CONIUGE NEL PERIODO TRA IL 1° GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2007

Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni - Previsione dell'esenzione dall'imposta per i trasferimenti di aziende o di rami di esse a favore dei discendenti - Mancata previsione, in relazione alle successioni aperte tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, dell'estensione dell'esenzione anche ai trasferimenti effettuati in favore del coniuge non legalmente separato.

(R.O. 125/2019)

La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) come introdotto dall'articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione ha inserito tra gli atti non soggetti a imposta sulle successioni e sulle donazioni i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. La disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'inclusione, tra i casi di esenzione, anche dei trasferimenti in favore del coniuge. Il rimettente - escludendo di poter riconoscere efficacia retroattiva alla norma sopravvenuta - censura, pertanto, la disposizione nella parte in cui, per le successioni aperte tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, non prevede tra gli atti non soggetti ad imposta anche i trasferimenti di aziende o di rami di esse effettuati in favore del coniuge non legalmente separato. A parere del rimettente l'originaria limitazione del beneficio in favore dei soli discendenti si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento non corrispondente alla *ratio* della norma identificata, dal giudice *a quo*, nella continuità familiare della gestione aziendale. Il rimettente dubita, pertanto, della legittimità della disposizione censurata per violazione degli articoli 3, primo comma, e 29 della Costituzione, dal momento che l'esclusione del coniuge dal beneficio fiscale non apparirebbe né ragionevole né strumentale alla tutela del nucleo familiare.

Norma censurata

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

Art. 3 - Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3 D.P.R. n. 637/1972).

TESTO VIGENTE:

(omissis)

4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Art. 3 - Trasferimenti non soggetti all' imposta.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007)

Testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 78, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile . Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
